

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

409° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	14
2 ^a - Giustizia	»	19
4 ^a - Difesa	»	41
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	44
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	49

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i>	3
10 ^a (Industria) e 12 ^a (Igiene e sanità)	»	8

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	50
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	51
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	52

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	55
------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2004

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2351) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 febbraio scorso.

Il senatore Antonino CARUSO (AN), facente funzione di relatore, modifica l'emendamento 4.2 riformulandolo nell'emendamento 4.2 (testo 2), nonché l'emendamento 4.3 riformulandolo nell'emendamento 4.3 (testo 2).

Dopo che il relatore PELLICINI (AN) e il sottosegretario Iole SANTELLI hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti 4.2 (testo 2) e 4.3 (testo 2), posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.2 (testo 2). Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 4.1, mentre è assorbito l'emendamento 4.4.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 4.3 (testo 2).

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) fa proprio l'emendamento 5.1., che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, e ne raccomanda l'approvazione.

Dopo un breve intervento del senatore Antonino CARUSO (*AN*), facente funzioni di relatore – che ritiene la proposta contenuta nell'emendamento 5.1, così come le altre analoghe che seguono, sostanzialmente superflua alla luce della possibilità di ogni parlamentare di avvalersi degli strumenti del sindacato ispettivo – posto ai voti, è respinto l'emendamento 5.1 con l'astensione del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) e dopo che il relatore PELLICINI (*AN*) e il rappresentante del GOVERNO avevano espresso parere contrario.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) fa quindi proprio l'emendamento 5.0.1, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza dei proponenti.

Con il parere contrario del relatore PELLICINI (*AN*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, tale emendamento è respinto.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) fa proprio l'emendamento 6.1 che altrimenti sarebbe decaduto, stante l'assenza dei proponenti.

Con il parere contrario del RELATORE facente funzioni (*AN*) e del relatore PELLICINI (*AN*), nonché del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.1.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) fa propri gli emendamenti 6.2 e 6.0.1 che dovrebbero essere dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti.

Dopo che il RELATORE facente funzione (*AN*), il relatore PELLICINI (*AN*) e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.0.1, tali emendamenti sono separatamente posti ai voti e respinti dopo che su di essi aveva annunciato la sua astensione il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*).

Il senatore Antonino CARUSO (*AN*), facente funzioni di relatore, modifica l'emendamento 7.1, riformulandolo nell'emendamento 7.1 (testo 2) e sottolineando come tale proposta emendativa sia volta innanzitutto a modificare il testo del disegno di legge in titolo in modo da inserire le novità previste dall'articolo 7 dello stesso direttamente nell'articolo 10 della legge sulla tratta, nonché a consentire in ordine ai reati previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1988 l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 419 del 1991 e di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991.

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO (FI), che esplicita le ragioni della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 7 del disegno di legge, interviene il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), che manifesta qualche perplessità su quest'ultima previsione, che limita soltanto agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ad organismi costituiti per il contrasto alla criminalità organizzata la possibilità di effettuare le operazioni sotto copertura. La disposizione gli appare infatti equivoca ed incerta nella sua portata: sarebbe infatti preferibile, a suo avviso, che la stessa venisse chiarita precisando che si dovrebbe trattare di organismi specializzati nell'attività in questione.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) invece non è convinto dell'opportunità della limitazione proposta con il disegno di legge in esame e con l'emendamento 7.1 (testo 2), ritenendo che sarebbe preferibile consentire che le operazioni sotto copertura possano essere svolte anche da ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti a strutture diverse da quelle che vengono specificamente indicate.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) manifesta anch'egli perplessità sulla limitazione della possibilità di effettuare operazioni sotto copertura ai solo ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi istituiti per il contrasto alla criminalità organizzata.

Il sottosegretario di Stato Jole SANTELLI esprime parere contrario sull'emendamento 7.1 (testo 2) e parere favorevole sugli emendamenti 7.2 e 7.3, ritenendo che questi ultimi due siano più coerenti con l'impianto complessivo del disegno di legge in esame.

Il presidente PROVERA considerato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2351**Art. 4.****4.2 (testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Per i reati previsti dall'articolo 2, lettera b) della Convenzione, commessi nell'ambito dell'articolo 3, paragrafo 2» con le altre: «Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nei quali risulti implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato» e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si applica altresì la disposizione del comma 2 del citato articolo 7».

4.3 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «le pene sono aumentate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203» con le altre: «la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 7.**7.1 (testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "legge 20 febbraio 1958, n. 75", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 12 commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite da ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ad organismi istituiti per il contrasto alla criminalità organizzata".

2. All'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n. 75," sono inserite le altre. "e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

3. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, al comma 1, dopo le parole "codice penale" sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

12^a (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2004

13^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 10^a Commissione
BETTAMIO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1745-B) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente BETTAMIO dà conto dei pareri resi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dà quindi la parola al senatore Mugnai che svolgerà, anche a nome della relatrice per la 12^a Commissione, senatrice Bianconi, una relazione sulle modifiche introdotte in seconda lettura.

Il senatore MUGNAI (AN), relatore per la 10^a Commissione, osserva come il disegno di legge n. 1745-B, che torna ora in terza lettura al Senato, già in precedenza era stato oggetto di un ampio e approfondito dibattito da parte delle Commissioni riunite 10^a e 12^a finalizzato a definire, in armonia con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale, una disciplina per la tutela di un settore – quello delle invenzioni biotecnologiche – dove le ragioni economiche e scientifiche non possono prescindere da valutazioni di carattere etico.

Le parti del disegno di legge su cui le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimersi sono quelle modificate nel corso del dibattito alla Camera dei deputati. Si tratta di modifiche relative ad alcune lettere del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge in esame, finalizzate

ad introdurre alcune precisazioni testuali che evitino possibili incertezze interpretative o, come nel caso della lettera s), per aggiornare il testo in esame a provvedimenti normativi approvati successivamente rispetto all'esame condotto dal Senato.

La prima modifica introdotta dalla Camera riguarda il numero 1 della lettera g). Il testo approvato dal Senato, più ampio di quello originariamente previsto, disponeva il divieto di brevettabilità per ogni procedimento tecnologico che conduca alla clonazione di un essere umano, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalità della clonazione. La Camera ha specificato che il divieto di brevettabilità riguarda ogni procedimento tecnologico di clonazione umana.

A tal proposito, richiama l'attenzione sulla portata potenzialmente ambigua della modifica apportata dalla Camera tale da andare ben oltre la finalità, ampiamente condivisa, di impedire, per sin troppo evidenti ragioni etiche, ogni procedimento avente quale precipuo scopo finale la clonazione di un essere umano. Va da sè infatti che ben diversa finalità, viceversa del tutto condivisibile, sia alla base di quei procedimenti che vedono il loro campo di azione limitato alla semplice coltura e riproduzione di cellule da impiegare per fini meramente terapeutici.

Per quanto riguarda il punto 5 della lettera g), la modifica introdotta dalla Camera è volta a precisare che non sono brevettabili, tra l'altro, le invenzioni concernenti i protocolli di *screening* genetico aventi finalità non diagnostica. Anche in questo caso il testo approvato dal Senato appare più incisivo se, soprattutto, posto in relazione con i fondamenti della scienza medica, atteso che nel concetto di terapia è palesemente incluso nonchè profondamente essenziale, quello di diagnosi.

Con riferimento alla lettera p), è stato reso più stringente l'obbligo di ottenere preventivamente il consenso della persona a cui venga prelevato materiale biologico utilizzato per invenzioni che siano oggetto di brevetto.

La lettera s), infine, è stata modificata per aggiornare la norma in questione, finalizzata ad evitare fenomeni di pirateria genetica a danno dei prodotti italiani con denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta, con quanto previsto dal decreto legislativo sul controllo dell'emissione deliberata nell'ambiente e l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati, varato dopo la conclusione del testo in esame da parte del Senato. La formulazione introdotta dalla Camera intende peraltro superare alcune incertezze interpretative, assicurando la dovuta vigilanza da parte del Ministero competente sui prodotti italiani che rientrano effettivamente nei casi da tutelare.

La relatrice BIANCONI (FI), richiamandosi a quanto precisato dal senatore Mugnai, esprime perplessità sulle modifiche introdotte in seconda lettura dalla Camera e ricorda che anche in sede internazionale, come ad esempio nella Convenzione di Rio del 1992 e di Oviedo del 1997, è stata affermata una netta distinzione tra il rifiuto di ogni ipotesi di clonazione e

invece la possibilità di brevettazione per invenzioni con finalità terapeutica.

Ritiene che tale indicazioni possano essere riprese in uno specifico ordine del giorno, con un contenuto particolarmente stringente, finalizzato ad impegnare il Governo ad una interpretazione delle norme, così come sono state riformulate, coerente con la suddetta impostazione.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) è dell'avviso che la delicatezza dei temi affrontati e le stesse osservazioni formulate dai relatori rendono necessario un esame particolarmente approfondito del disegno di legge in titolo.

Il senatore MUGNAI (*AN*) osserva come sia comunque opportuno giungere all'approvazione definitiva del disegno di legge, anche in considerazione della importanza delle norme di tutela dei prodotti tipici italiani.

Il senatore TRAVAGLIA (*FI*) ritiene che si debba tener conto in modo adeguato delle esigenze dell'industria. Vi è una notevole attenzione sui problemi di ordine etico che sono toccati da provvedimenti sulla materia in esame, ma accanto ad essi è necessario considerare anche le ragioni dell'industria e della competitività delle imprese italiane. Teme che, diversamente si replichi l'impostazione errata seguita per l'energia nucleare che, rifiutata all'interno del paese, viene poi importata dai territori confinanti, senza che peraltro vi siano effetti di alcun tipo sui livelli di rischiosità.

Si chiede se non sia opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento anche attraverso lo svolgimento di alcune audizioni mirate con l'obiettivo di valutare la reale portata delle modificazioni introdotte dalla Camera. Se necessario, si dovrebbe, a suo avviso, intervenire nuovamente sul testo per giungere a formulazioni che non abbiano conseguenze penalizzanti per alcuno.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) fa presente che il dibattito in atto, che già contiene precisi indirizzi, non può che continuare con la presenza di un rappresentante del Governo, tenuto anche conto del fatto che è in esame una delega legislativa.

Il presidente BETTAMIO concorda con tale sollecitazione e propone di rinviare l'esame alla prossima settimana, nonchè di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di mercoledì 25 febbraio.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(80) **BUCCIERO e Antonino CARUSO.** – *Delega al Governo in materia di igiene e sicurezza di prodotti alimentari preconfezionati ad alto rischio di deteriorabilità*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento

(474) **EUFEMI ed altri.** – *Delega al Governo per assicurare la conservazione dei prodotti preconfezionati deperibili*

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*), relatrice per la 10^a Commissione, rileva come i disegni di legge n. 80 e 474 sono rivolti a conferire al Governo una delega per assicurare l'igiene e la corretta conservazione dei prodotti alimentari preconfezionati deperibili. È ben noto il fenomeno di progressiva urbanizzazione della popolazione agricola e gli effetti provocati sui processi economici e di organizzazioni della filiera dalla produzione alla commercializzazione ed al consumo. Tali iniziative sono state determinate proprio dalla considerazione del sempre crescente allungamento del lasso temporale che intercorre tra il momento della produzione alimentare e quello del consumo, correlato alle esigenze ed ai mutamenti di abitudini cagionati dalla progressiva urbanizzazione della popolazione.

In particolare, si è rilevato come tra i fattori che maggiormente incidono sulla durabilità (la cosiddetta *shelf life*) degli alimenti, le variazioni di temperatura correlate ai vincoli dettati dall'organizzazione della catena distributiva assumono un ruolo di primo piano. Il problema si è posto con particolare gravità con riguardo ai cibi freschi e surgelati; difatti, se è vero che persino i prodotti sui quali la scienza è riuscita ad introdurre tempi di conservazione molto lunghi subiscono inevitabilmente, a seguito del decorso del tempo, una modifica delle caratteristiche nutrizionali organolettiche e strutturali, è altresì evidente che la «storia termica» di un alimento assume un rilievo assolutamente decisivo qualora esso sia rapidamente deperibile.

Al fine dunque di ricostruire in modo efficace e trasparente la storia termica degli alimenti, negli ultimi anni la ricerca scientifica ha approntato nuovi sistemi di monitoraggio, configurati sotto forma di etichette applicate alla confezione del prodotto e strutturate in modo tale da manifestare una variazione cromatica proporzionale al rapporto tra il tempo intercorso tra la produzione e la vendita del prodotto al consumatore e la temperatura di conservazione durante il periodo di immagazzinamento. Tali dispositivi assumono il nome di TTI (*time temperature indicators*) e consentono al consumatore di acquistare prodotti qualitativamente sicuri indicando con chiarezza l'eventuale raggiungimento del limite di conservazione e di consumo.

I disegni di legge in esame intendono integrare la normativa vigente in materia di conservazione ed etichettatura dei prodotti preconfezionati deperibili, delegando il Governo ad imporre l'applicazione dei predetti indicatori TTI, prevedendo l'adeguamento della legislazione vigente in termini di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande, in materia di vendita al pubblico di alimenti surgelati, di precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati ed in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

Dopo essersi soffermata sul contenuto dell'articolato dei due disegni di legge, la relatrice osserva che essi aumentano il sistema della tutela a vantaggio del produttore, del commerciante e del consumatore, introducendo un meccanismo automatico di controllo a garanzia di maggiore trasparenza.

Il senatore TREDESE (*FI*) relatore per la 12^a Commissione in sostituzione del senatore Sanzarello rileva che i due disegni di legge in oggetto – che sono in larga misura identici – pongono una delega al Governo in materia di prodotti alimentari aventi imballaggi preconfezionati ed una scadenza breve, prolungata da conservazione a bassa temperatura.

In particolare, la delega è intesa all'introduzione di un'etichetta adesiva che sia in grado di registrare la «storia termica» del prodotto. Tali dispositivi, denominati comunemente con l'acronimo di TTI (*Time temperature indicators*, ovvero «indicatori di tempo e temperatura»), attestano – in genere, mediante reazioni cromatiche – l'entità e la durata delle eventuali sovraesposizioni termiche. In questo modo, è possibile controllare il reale stato del prodotto, dal momento che le caratteristiche qualitative e la scadenza del medesimo variano in base alle condizioni termiche di conservazione. La produzione e la distribuzione dei TTI sono ormai diffuse su larga scala e l'utilizzo dei medesimi, da parte delle imprese del settore alimentare, è in fase crescente (soprattutto negli Stati Uniti). Seguendo tale ordine di considerazioni, i due disegni di legge pongono una delega al Governo per l'introduzione dell'obbligo di inserire all'interno o all'esterno dell'imballaggio (preconfezionato) dei suddetti prodotti alimentari uno o più TTI e di apporre sulla confezione medesima avvertenze, facilmente leggibili dai consumatori, sull'uso e lo scopo dei TTI.

In sede di esercizio della delega devono altresì essere stabilite specifiche sanzioni penali ed amministrative per i trasgressori, tenendo conto di quelle vigenti in materia di sicurezza degli impianti e dei principi di cui alla legge 25 giugno 1999, n. 205 («Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario»). Entrambi i disegni di legge demandano poi ad un decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro delle attività produttive, la determinazione dei requisiti minimi e delle specifiche tecniche dei TTI e della loro applicazione e taratura. Una differenza tra i due disegni di legge è costituita dai termini per l'esercizio della delega, pari a diciotto mesi nell'atto Senato n. 80 e ad un anno nell'atto Senato n. 474. Si osserva, in ogni caso, che il termine dovrebbe coordinarsi con quello per l'emanazione del decreto ministeriale.

Il senatore BUCCIERO (*AN*) ricorda di aver presentato un disegno di legge analogo a quello in esame già nel corso della precedente legislatura

e che tale iniziativa è derivata da alcune esperienze di carattere personale che lo hanno indotto a nutrire preoccupazione sulla tutela per i consumatori in ordine al mantenimento della qualità dei prodotti nelle fasi di trasporto e distribuzione successive a quelle della loro produzione. L'insufficiente presenza di laboratori di tossicologia, particolarmente nelle regioni meridionali e quindi la difficoltà di procedere a controlli a campione ha reso poi necessario individuare uno strumento che potesse indicare con certezza lo stato di conservazione dei prodotti. Questo si è rivelato essere, anche sulla base della esperienza condotta in altri paesi europei e negli Stati Uniti, il TTI (*Time temperature indicators*).

Precisa che l'esigenza perseguita con la proposta in esame è ulteriore rispetto a quella di cui alla indicazione della data di scadenza, perchè riguarda prodotti per i quali è essenziale il mantenimento di un determinato livello di temperatura per la conservazione. Sulla proposta si è registrata, peraltro, una certa resistenza da parte di chi ritiene di essere danneggiato dall'introduzione di norme che prevedano sistemi di controllo come quello descritto. A suo avviso tali resistenze dovrebbero essere superate in considerazione della responsabilità che dovrebbe essere attribuita ai produttori e anche in base delle esperienze positive riscontrate in altri paesi. Fa presente, infine, che esistono circa duecento brevetti concernenti gli indicatori di temperatura prodotti da oltre cinquanta aziende.

Il senatore TRAVAGLIA (*FI*) osserva come la proposta in esame ed altre analoghe abbiano già formato oggetto di interesse in passato. Ritiene che si tratti di questioni molto delicate per affrontare le quali è indispensabile conoscere approfonditamente la realtà delle aziende e il concreto svolgersi dei processi produttivi e distributivi. Ritiene che, a questo fine, sia indispensabile procedere allo svolgimento di apposite audizioni.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) rileva come la proposta in esame rientri in un più ampio contesto di misure a tutela dei consumatori. A suo giudizio le conseguenze negative derivanti dal mancato controllo delle temperature di conservazione dei prodotti sono ormai acclamate e si potrebbe procedere anche in via amministrativa, senza introdurre procedure complesse di delega. Non è contrario comunque allo svolgimento di audizioni mirate.

Il presidente BETTAMIO prende atto dell'orientamento favorevole allo svolgimento di audizioni sul contenuto dei disegni di legge in titolo e propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2004

372^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

indi del Vice Presidente

MAGNALBÒ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE – *Modifica al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Bergamo e ad altre provincie dello statuto d'autonomia provinciale*

(4) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE – *Modifiche alla Parte II, Titolo V, della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Treviso dello statuto d'autonomia provinciale*

(30) MARINI. – *Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino, fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(75) BAIÒ DOSSI. – *Istituzione della provincia di Monza e della Brianza*

(91) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – *Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano*

(110) TOMASSINI. – *Istituzione della provincia del Seprio*

(186) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BORDON. – *Modifica dello Statuto della regione Friuli Venezia-Giulia per l'istituzione della provincia autonoma di Trieste*

(206) COZZOLINO ed altri. – *Istituzione della provincia dell'Agro Nocerino Sarnese*

(256) BASTIANONI. – *Istituzione della provincia di Fermo*

(318) CUTRUFO ed altri. – *Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani*

(339) TATÒ ed altri. – *Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta*

(350) MONTI. – *Istituzione della provincia di Monza e della Brianza*

- (372) **PASINATO ed altri.** – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa
- (392) **MAGNALBÒ ed altri.** – Istituzione della provincia di Fermo
- (394) **GIULIANO ed altri.** – Istituzione della provincia di Aversa
- (426) **ZAPPACOSTA ed altri.** – Istituzione della provincia di Sulmona
- (464) **LAURO e GIULIANO.** – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida
- (707) **DEL TURCO ed altri.** – Istituzione della provincia di Avezzano
- (757) **GRECO.** – Istituzione della provincia del Nord Barese-Valle Ofantina
- (764) **FALCIER ed altri.** – Istituzione della provincia della Venezia Orientale
- (865) **DE PAOLI.** – Istituzione della provincia di Vallecamonica
- (978) **BEVILACQUA.** – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino
- (1069) **BASSO e VIVIANI.** – Istituzione della provincia della Venezia Orientale
- (1108) **TREMATERRA.** – Istituzione della provincia di Castrovillari
- (1333) **IOANNUCCI ed altri.** – Istituzione della provincia della Versilia
- (1359) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **LAURO.** – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in Provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori
- (1362) **MAGRI.** – Istituzione della provincia di Avezzano
- (1456) **IERVOLINO ed altri.** – Istituzione della provincia di Nola
- (1691) **BATTISTI.** – Istituzione della provincia di Sulmona
- (1822) **FLAMMIA.** – Istituzione della provincia di Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia
- (2307) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BOREA.** – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano
- (2317) **BOREA.** – Istituzione della Provincia del Cilento-Vallo di Diano
- (2330) **MARINI.** – Istituzione della Provincia di Lamezia Terme
- (2533) **DI SIENA ed altri.** – Istituzione della provincia di Melfi
- (2561) **Istituzione della provincia di Monza e della Brianza,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri
- (2562) **Deputati SINISI e Nicola ROSSI.** – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani, approvato dalla Camera dei deputati
- (2563) **Istituzione della provincia di Fermo,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il senatore DI SIENA (DS-U) rileva, fra le iniziative che propongono l'istituzione di nuove province, quelle che, a suo giudizio, hanno i requi-

siti prescritti analogamente ai disegni di legge che sono stati approvati dalla Camera dei deputati.

Fra le proposte che, a suo giudizio, la Commissione dovrebbe valutare positivamente vi è quella per l'istituzione della provincia di Melfi. Si tratta di un territorio che, malgrado la scarsa densità abitativa, ha un rilevante significato sotto il profilo economico (in particolare lo stabilimento FIAT e lo sviluppo dell'attività vitivinicola), ma anche per quanto riguarda la tradizione storica e civile, tale che, a suo parere, Melfi avrebbe una consapevolezza di sé e della propria storia in misura maggiore degli attuali capoluoghi della Basilicata.

Conclude, osservando che a suo avviso non vi sono motivi che impediscono di accogliere la proposta di istituire la provincia di Melfi.

Il senatore FALCIER (*FI*), dopo aver ricordato la disciplina costituzionale e legislativa che regola l'istituzione di nuove province, auspica che i tre disegni di legge che giungono all'esame della Commissione dopo l'approvazione in prima lettura della Camera dei deputati rispondano pienamente ai requisiti prescritti, poiché altrimenti sarebbe, a suo giudizio, inopportuno dare seguito all'istituzione di quelle province, ignorando le ulteriori proposte il cui *iter* istruttorio è stato perfezionato. In proposito ricorda l'ordine del giorno accolto dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che impegna il Governo a considerare favorevolmente le proposte istitutive di nuove province che corrispondono ai requisiti previsti dalla legge.

Fra queste, sottolinea in particolare la provincia della Venezia orientale, segnalandone l'importanza sotto il profilo demografico, economico e della presenza dei principali servizi civili e delle maggiori istituzioni pubbliche. Ricorda che una legge della Regione Veneto ha definito il territorio che rientrerebbe nella città metropolitana di Venezia, comprendendovi 20 comuni dell'attuale provincia, mentre i rimanenti 23 comuni costituirebbero la provincia della Venezia Orientale. Inoltre, la Regione Friuli-Venezia Giulia sta esercitando pressioni affinché alcuni comuni della provincia di Venezia aderiscano a quella Regione.

Conclude, osservando che non vi sono, a suo avviso, motivi ostativi all'accoglimento della proposta di istituire la provincia della Venezia Orientale, in relazione alla quale da oltre un anno la Commissione ha chiesto la relazione tecnica al Governo. D'altra parte, tale adempimento non sarebbe affatto necessario per la prosecuzione dell'esame.

Il senatore GIULIANO (*FI*) osserva che le esigenze concrete espresse dalle popolazioni locali e le tradizioni sociali, economiche e culturali dei territori non possono essere considerati elementi sufficienti a fondare la proposta di istituire nuove province. E' per questo che, a suo avviso, dapprima la norma costituzionale e quindi la legge hanno fissato criteri trasparenti per disciplinare la procedura per l'istituzione di nuove province, criteri che, a suo avviso, non è opportuno derogare in base a ragioni di natura politica o localistica.

Ciò premesso, manifesta il rammarico per il modo in cui si sta conducendo l'esame dei disegni di legge in titolo, riconoscendo una priorità ai disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati che, a suo giudizio, non rispettano in pieno i requisiti prescritti dalla legge.

Si sofferma, quindi, sulla proposta di istituire la provincia di Aversa, già avanzata nella precedente legislatura, in un territorio omogeneo e dalle dimensioni idonee per una programmazione economica che favorisca il riequilibrio e lo sviluppo economico. Ricorda, inoltre, che nella zona su cui insisterebbe la nuova provincia sono già presenti numerosi organi periferici dello Stato e un'importante sede universitaria. La nuova provincia, con circa 300.000 abitanti, avrebbe a suo giudizio anche il vantaggio di contribuire al rafforzamento delle azioni di lotta alla criminalità organizzata.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) sottolinea la complessità e il rilievo critico che rivestono per il legislatore le proposte istitutive di nuove province, dato il rischio di concorrenti e contrastanti pressioni locali, per cui ritiene inopportuna una risposta pregiudiziale, come quella secondo la quale non solo non si dovrebbero istituire nuove province ma anzi lo stesso istituto provinciale dovrebbe essere soppresso. In proposito, segnala che all'ente provincia, soprattutto nelle zone non interessate da aree metropolitane, sono state recentemente attribuite rilevanti funzioni che non potevano essere attribuite né ai comuni né alle Regioni perché troppo lontane e territorialmente sovradimensionate.

Ciò considerato, giudica ragionevole l'invito rivolto dall'ANCI a svolgere una riflessione sulla missione dell'ente provincia nel nuovo assetto delle istituzioni locali quale risulta definito dalle recenti modifiche al Titolo V.

Un altro approccio da evitare, a suo avviso, è quello in base al quale si dovrebbero accogliere tutte le istanze in base al criterio di sussidiarietà, in modo da privilegiare l'iniziativa che proviene dai territori. Vi sarebbe il rischio, a suo avviso, di rivendicazioni campanilistiche, che si risolverebbero nell'istituzione di province non in grado di far fronte con efficacia alla erogazione dei servizi ai cittadini, con notevole aggravio per la finanza pubblica.

Tra i due estremi, sarebbe allora opportuno, a suo avviso, riflettere sui criteri di efficienza delle prestazioni ai cittadini, tenendo conto, ad esempio, della necessità di avvicinare le istituzioni alla comunità, specie nelle zone in cui a causa delle difficoltà di comunicazione, si determinano ostacoli per l'accesso ai servizi. D'altro canto, è necessario assicurare che le province di nuova istituzione abbiano le dimensioni e le risorse tali da assicurare una oggettiva vitalità, altrimenti i servizi offerti ai cittadini risulterebbero di qualità scadente.

Per quanto riguarda le proposte già approvate dalla Camera dei deputati, ritiene che quella istitutiva della provincia di Monza e della Brianza abbia l'indubbio pregio di contribuire a decongestionare l'area milanese, dove risiedono circa 4 milioni di abitanti. Le province di Fermo e di Bar-

letta-Andria-Trani non risponderebbero a esigenze altrettanto pressanti, a suo avviso, ma la loro validità è stata già attentamente valutata dalla Camera dei deputati per cui, a nome del suo Gruppo, ritiene che vi siano sufficienti ragioni per approvare definitivamente ciascuna delle tre proposte.

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori iniziative in titolo, ritiene prioritario svolgere una riflessione complessiva sul ruolo della provincia, anche in occasione del parere sui decreti attuativi dell'articolo 2 della legge n. 131 del 2003, dal cui esame si potrà valutare se sono necessarie ulteriori modifiche all'assetto delle istituzioni locali. Sarebbe, a suo avviso, un momento utile per acquisire, fra gli altri, i pareri degli stessi enti interessati, le Regioni, i comuni e le stesse province.

Il presidente PASTORE, constatata l'assenza dei senatori Izzo, Pasinato, Iervolino, Danzi e Cozzolino, iscritti a parlare per oggi nella discussione generale sui disegni di legge in titolo, considera che essi vi abbiano rinunciato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2004

316^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 14,50.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario VALENTINO, risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-01334 e n. 3-01352 del senatore Bucciero, osservando, a proposito dell'interrogazione n. 3-01334 come, dalle note di risposta trasmesse dai tribunali di Milano, Torino, Firenze, Sassari e Termini Imerese risulti che in tali uffici giudiziari non sono mai stati conferiti a notai incarichi tra quelli indicati nell'atto ispettivo. Il tribunale di Bari, come sarà più avanti chiarito, invece, ha effettivamente nominato commissario liquidatore, nell'ambito di un concordato preventivo, un notaio, il prof. dott. Giovanni Tatarano. Tale nomina risulta essere stata motivata unicamente alla luce delle qualità di docente universitario ed esperto di diritto bancario del predetto, senza che il collegio prendesse, quindi, in considerazione la sua qualità di notaio.

Anche il Ministero delle attività produttive ha comunicato di non avere mai conferito a notai incarichi di commissario straordinario *ex lege* n. 95 del 1979 e decreto legislativo n. 270 del 1999, ovvero incarichi di commissario liquidatore *ex* articolo 7 legge 273 del 2002.

Va inoltre segnalata la nota di risposta fornita dal Consiglio Nazionale del Notariato che evidenzia come il conferimento di incarichi citati nell'interrogazione risulti essere di assoluta rarità, anche nelle fattispecie di «liquidatore di beni» che può ricorrere in pratiche successorie o in occasione di depositi fiduciari di somme.

Delle altre fattispecie, anche a detta del Consiglio Nazionale del Notariato, non sono documentabili precedenti. Il predetto Consiglio ha, infine, precisato che, sotto l'aspetto giuridico, l'articolo 2 della legge notarile non sembra ostativo, nel caso in cui non si tratti di «*impiego stipendiato o retribuito dallo Stato*», tanto che lo stesso Consiglio, in passato, ha espresso un giudizio di compatibilità della qualità di notaio in esercizio con gli incarichi di commissario straordinario o commissario liquidatore.

Con riferimento alle considerazioni espresse dal Consiglio Nazionale del Notariato, il Ministero evidenzia esclusivamente che la dottrina ha ritenuto che il principio della incompatibilità della professione di notaio con altre attività, in quanto limitativa della libertà individuale, ha carattere tassativo, per cui l'interpretazione non può che essere restrittiva.

Si aggiunge, infine, che le violazioni da parte dei notai delle situazioni di incompatibilità, previste dell'articolo 2 della legge notarile, sono sanzionate ai sensi del regio decreto legge 14 luglio 1937 n. 1666.

Deve poi essere sottolineato il fatto che, trattandosi di procedimenti disciplinari, gli stessi sono di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, su iniziativa del pubblico ministero o del Presidente del Consiglio Notarile.

Alla luce di quanto evidenziato, sembra doversi escludere la competenza di questa Amministrazione in merito ad una materia riservata alla interpretazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Per quanto concerne, invece, l'interrogazione n. 3-01352, va osservato, in ordine alle presunte irregolarità poste in essere dal dott. Saverio Nanna – all'epoca dei fatti Presidente della sezione fallimentare del tribunale di Bari – nella gestione della procedura concorsuale della So.ge.co. S.p.a., nonché in ordine ai rapporti tra le figlie del dott. Saverio Nanna ed i prof. Andrea Violante e Giovanni Tatarano, che presso la Procura della Repubblica di Potenza (ufficio investigativo competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale), a seguito di esposti dell'ingegnere Michele Tridente, sono stati iscritti due procedimenti penali: uno (n. 1580 del 1998) a carico del dott. Saverio Nanna, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio), e l'altro (n. 437 del 2002) a carico del dott. Saverio Nanna e dei prof. Andrea Violante e Giovanni Tatarano per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio).

Entrambi i procedimenti si sono conclusi con motivati provvedimenti di archiviazione del giudice per le indagini preliminari di Potenza, su conforme richiesta del pubblico ministero.

Il Procuratore della Repubblica di Potenza ha fatto pervenire, a questo proposito, una nota con cui ha trasmesso le richieste di archiviazione ed i conformi decreti del giudice per le indagini preliminari, anche a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione; dalla lettura dei citati atti è agevole dedurre che quanto lamentato ed oggetto di indagini penali non ha trovato riscontro alcuno.

Infatti, lo stesso pubblico ministero, in sede di richiesta di archiviazione, in ordine alle presunte irregolarità nello svolgimento della proce-

dura concorsuale della SO.GE.CO. S.p.A., ha sottolineato, in primo luogo, come tutti i provvedimenti contestati sono stati adottati dal tribunale in composizione collegiale, con la conseguenza che i provvedimenti medesimi «devono presumersi sicuramente, discussi e valutati da tutti i componenti il collegio»; ha evidenziato, altresì, che detti provvedimenti risultano adeguatamente motivati, ed adottati, alcuni, sulla scorta di specifica consulenza, le cui conclusioni sono state fatte proprie dal Tribunale, altri in piena conformità alle norme di legge.

Né è apparso sintomatico di violazione di legge o di un interesse specifico del dott. Saverio Nanna, nella qualità di presidente del collegio decidente, il fatto che in data 30 novembre 1992, circa un mese e mezzo dopo il provvedimento di rigetto dell'amministrazione controllata, il tribunale di Bari, in composizione parzialmente diversa ed alla presenza del dott. Saverio Nanna, abbia ammesso la SO.GE.CO. S.p.A. alla procedura di concordato preventivo «alle condizioni di cui alla proposta (atto datato 23 ottobre 1992)», in quanto ciò prova, invece, che la decisione è stata motivata e discussa dal collegio, peraltro sulla scorta di una proposta della società SO.GE.CO. S.p.A., intervenuta successivamente al provvedimento di rigetto dell'amministrazione controllata. Ciò esclude non soltanto la sussistenza di palesi violazioni di legge, ma anche il dolo del delitto di abuso di ufficio ipotizzato.

Occorre, inoltre, osservare come la circostanza che il prof. Andrea Violante facesse parte, unitamente a molti altri commissari, della commissione esaminatrice del concorso per esami a trecento posti di uditore giudiziario (decreto ministeriale 12 gennaio 1991), a cui ha partecipato la dott.ssa Nanna, non rilevi sotto il profilo penale, in quanto la nomina del prof. Andrea Violante quale commissario giudiziale nella procedura di concordato, preventivo riguardante la società SO.GE.CO. S.p.A. è stata adottata dal tribunale in composizione collegiale in presenza di tutti i requisiti di legge, essendo il citato commissario persona di provata e chiara fama. Inoltre, alla data della nomina a commissario giudiziale (30 novembre 1992), il concorso per uditore giudiziario, per quanto concerneva la figlia del dott. Saverio Nanna, si era già concluso (10 novembre 1992).

L'acconto di lire 50 milioni accordato al prof. Andrea Violante sul compenso dovuto gli è stato deliberato in data 6 dicembre 1993 dal tribunale di Bari in conformità alle norme di legge e su richiesta dello stesso prof. Andrea Violante.

Analoghe considerazioni devono essere fatte per la liquidazione al prof. Giovanni Tatarano dell'acconto di lire 50 milioni, in data 24 ottobre 1994, a nulla rilevando «la circostanza che il Tatarano fosse componente del consiglio di amministrazione della fondazione CARIPUGLIA (ente, chiaramente, senza fini di lucro), essendo quest'ultima estranea alla gestione della banca CARIPUGLIA s.p.a. Gli acconti versati, peraltro, appaiono congrui in relazione alle disposizioni di legge ed anche con riferimento all'epoca della loro liquidazione (il prof. Giovanni Tatarano è stato nominato liquidatore in data 12 luglio 1993, con il provvedimento di omologazione del concordato e l'acconto è stato liquidato in data 24 ottobre

1994, su richiesta del 13 ottobre 1994, contenente le indicazioni delle attività svolte; il prof. Andrea Violante è stato nominato commissario giudiziale con provvedimento di ammissione al concordato preventivo del 30 novembre 1992 e l'acconto sul compenso gli è stato liquidato a distanza di oltre un anno per l'opera prestata fino alla omologazione, a norma dell'articolo 5 decreto ministeriale n. 570 del 1992).

Nè può sorprendere che l'entità del compenso risulti particolarmente consistente, ove si consideri l'ammontare dell'attivo e del passivo dell'inventario, dell'ordine di decine di miliardi di vecchie lire.

Quanto alla denunciata illegittimità del provvedimento emesso dal tribunale di Bari il 26 febbraio 1996, con cui veniva imposto alla SO.-GE.CO. S.p.A. l'ulteriore deposito cauzionale di lire 200 milioni, e del conseguente decreto del giudice delegato del 16 marzo 1998, si osserva che detto provvedimento, revocato dal tribunale in diversa composizione in data 14 luglio 1998, in quanto «è previsto per legge solo l'originario deposito di somme, fissato con il decreto di dichiarazione di apertura della procedura di concordato e non la possibilità di stabilire successivi depositi», pur formalmente non rispondente a legge, trovava la sua sostanziale giustificazione nelle «maggiori e non inizialmente preventivabili spese di procedura» tanto che lo stesso ingegner Tridente veniva autorizzato a versare l'ulteriore deposito di lire 20 milioni, come da sua dichiarata disponibilità.

Appare evidente che, in tal caso, pur potendo sussistere l'elemento oggettivo del reato, non vi sono elementi che consentano di ritenere che il provvedimento in violazione di legge sia stato adottato, peraltro dal Tribunale in composizione collegiale e in presenza di presupposti sostanziali giustificativi di un deposito cauzionale maggiore di quello imposto, al fine di recare danno all'ing. Tridente o vantaggio patrimoniale ad altri.

Invero, l'incremento delle spese di procedura, di cui presumibilmente l'ing. Tridente era consapevole, tanto da dichiararsi disponibile al versamento di altro deposito cauzionale, pur se di lire 20 milioni, si è verificato anche per le spese di consulenza tecnica e per la pubblicità e non soltanto per gli acconti corrisposti ai commissari, consentiti *ex lege* in considerazione delle attività svolte. I dubbi sollevati sulla pratica notarile svolta dalla figlia del dott. Saverio Nanna, presso lo studio del prof. Giovanni Tatarano, ed, in particolare, sul premio attribuitole dal consiglio notarile di Bari, sono superati dalla circostanza in base alla quale detto premio non fu attribuito dal consiglio notarile, ma dalla famiglia del defunto notaio Fiandaca e fu vinto non dalla dott.ssa Nanna, ma dal dott. Alfredo Mignozzi, mentre la dott.ssa Nanna fu solo destinataria di un premio speciale (di importo economico minore) devolutole dalla famiglia del defunto notaio Fiandaca.

Si ribadisce, infine, che il prof. dott. Giovanni Tatarano venne nominato commissario liquidatore nell'ambito del concordato preventivo SO.-GE.CO. S.p.A., nella sentenza pronunciata il 12 luglio 1993 dalla sezione fallimentare del tribunale di Bari, in quanto docente universitario ed esperto di diritto bancario, senza che dal collegio fosse presa in conside-

razione la qualità di notaio del predetto docente. Tanto che lo stesso collegio, per l'alienazione dei beni immobili, dispose in sentenza la nomina di un notaio, per la cui indicazione incaricò il giudice delegato.

Tale nomina avvenne, ad opera del giudice delegato, in data 25 novembre 1993, nella persona del dott. Francesco Capriulo, notaio in Bari.

Le argomentazioni sopra esposte inducono, in conclusione, a ritenere insussistente qualsiasi elemento che possa far ipotizzare, da parte del dott. Saverio Nanna, condotte preordinate a conseguire fini estranei a quelli di giustizia e, conseguentemente, ad escludere una eventuale azione disciplinare nei confronti del predetto magistrato. Diversamente, infatti, si andrebbe ad incidere sulla sfera delle decisioni che attengono unicamente all'attività giurisdizionale del tribunale di Bari.

Il presidente Antonino CARUSO chiede al sottosegretario Valentino se effettivamente al Ministero risulta, dalle note alle quali il rappresentante del Governo ha fatto riferimento nella sua risposta, che presso i tribunali di Milano, Torino, Firenze, Sassari e Termini Imerese non sono mai stati conferiti ai notai gli incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore, commissario straordinario, nonché quello di liquidatore dei beni.

Il sottosegretario VALENTINO conferma che questo è quanto risulta dalle note trasmesse al Ministero.

Il senatore BUCCIERO (AN) si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che non può che essere definita se non come una risposta burocratica, così come nello stesso modo vanno definite le note informative trasmesse al Ministero sulla base delle quali la risposta medesima è stata redatta.

Di fronte a risposte di questo genere, non infrequenti nell'ambito dell'attività di sindacato ispettivo relativa al Ministero della giustizia, il singolo parlamentare – e parla di se stesso in prima persona – non può che provare un senso di impotenza e di frustrazione profondo.

Quanto poi al merito della risposta, alcuni passaggi della stessa lasciano stupefatti.

Si dice che il Tribunale di Bari ha ritenuto di dover dare l'incarico in questione al prof. dott. Giovanni Tatarano quale docente universitario ed esperto di diritto bancario, senza che il collegio prendesse in considerazione la sua qualità di notaio, ebbene questa risposta assurge al livello di barzelletta. È come dire che il prof. Giovanni Tatarano avrebbe potuto essere un delinquente abituale e quindi utile per questa sua qualifica, ma poi non si sia tenuto in considerazione il fatto che era anche notaio. Sarebbe ovviamente dovuto avvenire il contrario. Il tribunale si sarebbe dovuto porre il problema se era opportuno, quanto meno, dare un incarico di questo tipo ad un notaio. Certo è, invece, che nessuno ha avvertito l'opportunità di non conferire l'incarico in questione, procedendo in un modo che – come evidenziato – è rarissimo, nel senso che solo a Bari

è avvenuto qualcosa del genere, come emerge anche da quanto comunicato dal Consiglio nazionale notarile.

È incredibile poi la posizione del Ministero quando sostiene che, dato che né da parte dei competenti organi dell'ordine notarile, né da parte del pubblico ministero, c'è stato un impulso ad aprire un procedimento disciplinare, ciò implica per il Ministero stesso l'impossibilità di fare alcunché. Il che significa che, se c'è stata un'omissione da parte di un pubblico ministero, il Ministero ritiene conseguentemente di non poter intervenire.

Se invece si fosse cercato di esaminare più approfonditamente la vicenda in questione, a partire dalle carte del procedimento penale avviato presso il tribunale di Potenza, sarebbero emerse informazioni interessanti sulla situazione nella sezione fallimentare del dott. Saverio Nanna, dove i magistrati litigavano sulle pratiche da dividersi e dove – a quanto si dice – il Presidente Nanna riservava a se stesso i procedimenti più significativi dal punto di vista economico. A conferma di ciò va segnalato che i magistrati della sezione hanno finito per chiedere l'intervento del Presidente del tribunale per cercare di comporre questa lite.

Non è possibile poi non chiedersi come mai il Ministero non ritenga di prestare la dovuta attenzione, ad esempio, al fatto che la richiesta di ricostituire il deposito cauzionale pena il fallimento ingiunta all'ing. Tridente dal tribunale fallimentare presieduto dal dott. Saverio Nanna sia stata revocata dal medesimo tribunale fallimentare con un altro giudice delegato una volta allontanato il dott. Saverio Nanna, essendo risibile al riguardo l'osservazione che l'iniziale provvedimento risulti sostanzialmente giustificato dal fatto che l'ing. Tridente veniva autorizzato a versare l'ulteriore deposito di lire 20 milioni sulla base della sua dichiarata disponibilità.

Analoghe considerazioni valgono per la vicenda relativa alla presenza nella commissione esaminatrice del concorso per esami a 300 posti di uditore giudiziario di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1991 del prof. Andrea Violante, che, ad avviso del Ministero, non avrebbe alcun rilievo particolare in quanto la nomina del prof. Andrea Violante quale commissario giudiziale nella procedura di concordato cui si fa riferimento negli atti ispettivi all'ordine del giorno, sarebbe stata adottata dal tribunale in composizione collegiale – presieduto dal predetto dott. Saverio Nanna – in presenza di tutti i requisiti di legge essendo il citato commissario persona di provata e chiara fama e, inoltre, alla data di tale nomina (30 novembre 1992) il concorso per uditore giudiziario cui aveva partecipato al figlio del dott. Saverio Nanna si era concluso da venti giorni, e cioè il 10 novembre 1992. È di tutta evidenza infatti che proprio la successione temporale dei due fatti ora menzionati semmai giustificerebbe una più approfondita disamina della vicenda in questione.

Non minori perplessità dovrebbero poi suscitare in un osservatore minimamente avveduto i rapporti intercorsi tra il dott. Saverio Nanna, il prof. Giovanni Tatarano e la figlia del citato dott. Saverio Nanna che presso lo studio del prof. Giovanni Tatarano ebbe a svolgere la pratica notarile.

IN SEDE REFERENTE

(490) *BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 febbraio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si continuerà nell'esame degli emendamenti, a partire da quelli relativi all'articolo 43.

Il relatore BUCCIERO (AN) presenta e la Commissione ammette l'emendamento 43.3. La proposta nasce dall'esigenza di chiarire la disposizione espressa dall'articolo 43, in particolare nella parte in cui si fa riferimento alla possibilità per l'investigatore privato di assumere obbligazioni anche di risultato, evitando possibili incertezze interpretative al riguardo. Appare invece opportuno che i criteri per la determinazione degli onorari e la liquidazione delle spese spettanti all'investigatore siano stabiliti in maniera analoga a quanto avviene per altre professioni. Al tempo stesso si propone che la tariffa preveda un minimo e un massimo per ogni serie di attività fatta salva la possibilità di deroghe per le quali l'emendamento detta alcuni criteri.

Dopo brevi richieste di chiarimento del senatore GUBETTI (FI) e del presidente Antonino CARUSO, il relatore modifica l'emendamento 43.3 riformulandolo nell'emendamento 43.3 (testo 2).

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 43.1 è dichiarato decaduto.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, è posto ai voti e approvato l'emendamento 43.3 (testo 2), risultando conseguentemente precluso l'emendamento 43.2.

È altresì approvato l'articolo 43 come modificato.

Su proposta del RELATORE (AN), tenuto conto che anche per la definizione del tema affrontato dall'articolo 44 riveste carattere pregiudiziale la determinazione che la Commissione riterrà di assumere circa l'ambito applicativo della nuova disciplina, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della votazione dell'articolo 44 e dei relativi emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Il relatore BUCCIERO (AN) presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 45.2. Ritiene infatti che, ai fini disciplinari, sia opportuno specificare che deve essere dato rilievo non soltanto ai fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale o che compromettano la reputazione

dell'investigatore e la dignità dell'ordine, ma anche al mancato rispetto dei principi di colleganza, riservatezza, informativa, disinteresse e correttezza.

Seguono brevi interventi dei senatori Luigi BOBBIO (AN), GUBETTI (FI), del sottosegretario VALENTINO e del presidente Antonino CARUSO, i quali si interrogano variamente sulla opportunità o comunque sulla correttezza del riferimento al carattere «d'ufficio» dell'iniziativa del procedimento disciplinare.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 45.1 è dichiarato decaduto.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 45.2, è posto ai voti e approvato.

È posto quindi ai voti e risulta approvato l'articolo 45 come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 46.

L'emendamento 46.1 è fatto proprio dal PRESIDENTE ed è dato per illustrato.

Il relatore BUCCIERO (AN) presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 46.2 che ha per obiettivo quello di colmare una lacuna dell'articolo 46.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario sull'emendamento 46.1. Il sottosegretario VALENTINO si rimette alla Commissione in ordine all'emendamento 46.2.

Posti ai voti, con distinte votazioni, l'emendamento 46.1 è respinto mentre l'emendamento 46.2 risulta approvato così come l'articolo 46, nel testo che risulta dall'emendamento approvato.

Il presidente Antonino CARUSO fa proprio l'emendamento 47.1 e lo dà per illustrato.

Il RELATORE presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 47.2 che ha per obiettivo quello di dare consistenza al concetto di numero legale che nel testo non trova altrimenti la sua determinazione.

Il relatore BUCCIERO (AN) ed il rappresentante del GOVERNO formulano un parere contrario sull'emendamento 47.1 che posto ai voti risulta respinto.

Dopo che il GOVERNO si è rimesso al voto della Commissione, con distinte votazioni sono approvati l'emendamento 47.2, nonché l'articolo 47 come modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 48.

Il RELATORE presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 48.3. La proposta ha per obiettivo quello di offrire una migliore formulazione, sotto il profilo tecnico-giuridico, di quanto nel disegno di legge in titolo, risulta espresso dagli articoli 48, 49, 50, 51 e 52.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, il RELATORE (AN) modifica l'emendamento 48.3 riformulandolo nell'emendamento 48.3 (testo 2).

Il RELATORE presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 48.2 che, sulla base dei suggerimenti espressi dal presidente Antonino CARUSO e dal senatore Luigi BOBBIO (AN), è modificato dal relatore nell'emendamento 48.2 (testo 2). Al riguardo il relatore sottolinea l'importanza che la pubblicità della sanzione sia disposta non in tutti i casi, ma solo quando la sanzione irrogata risulti superiore alla censura.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 48.1 è posto ai voti e respinto.

Dopo che il GOVERNO si è rimesso al voto della Commissione, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 48.3 (nuovo testo) e 48.2 (nuovo testo). Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 48.3 (nuovo testo), risultano quindi preclusi tutti gli emendamenti relativi agli articoli 49, 50, 51 e 52, che lo stesso emendamento ha soppresso.

È quindi approvato l'articolo 48 come modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 53.

Il presidente Antonino CARUSO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 53.1.

Il RELATORE presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 53.3 diretto a ridefinire la regolamentazione del procedimento disciplinare espressa dal comma 2 dell'articolo 53.

Seguono brevi interventi del senatore Luigi BOBBIO (AN), del relatore BUCCIERO (AN), del presidente Antonino CARUSO e del sottosegretario VALENTINO in esito ai quali il relatore modifica l'emendamento 53.3 riformulandolo nell'emendamento 53.3 (testo 2).

Il RELATORE fa proprio l'emendamento 53.2 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 53.2 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento 53.1 e si rimette al voto della Commissione sui restanti emendamenti all'articolo 53.

Con il parere contrario del RELATORE (AN), l'emendamento 53.1, risulta respinto.

Con distinte votazioni, sono poi approvati gli emendamenti 53.3 (testo 2) e 53.2 (testo 2).

Risulta quindi approvato l'articolo 53 come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 54.

L'emendamento 54.1 è fatto proprio dal presidente Antonino CARUSO ed è dato per illustrato.

Il senatore BUCCIERO (AN) presenta e la Commissione ammette l'emendamento 54.2 che, dopo un suggerimento del presidente Antonino CARUSO è modificato nell'emendamento 54.2 (testo 2).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario sull'emendamento 54.1 che, posto ai voti, risulta respinto.

Dopo che il GOVERNO si è rimesso al voto della Commissione, posto ai voti, l'emendamento 54.2 (testo 2) è approvato.

È quindi approvato l'articolo 54 come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 55.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto propri e dato per illustrati gli emendamenti 55.1 e 55.2, il relatore BUCCIERO (AN) presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 55.3 che, su proposta del presidente Antonino CARUSO, è modificato nell'emendamento 55.3 (testo 2).

Il RELATORE presenta e la Commissione ammette l'emendamento 55.4 che su suggerimento del presidente Antonino CARUSO è modificato nell'emendamento 55.4 (testo 2).

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO dichiarano il loro parere contrario sugli emendamenti 55.1 e 55.2.

È quindi posto ai voti l'emendamento 55.1 che risulta respinto.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso al voto della Commissione sugli emendamenti 55.3 (testo 2) e 55.4 (testo 2), posto ai voti risulta approvato l'emendamento 55. 3 (testo 2).

Con distinte votazioni, è quindi respinto l'emendamento 55.2 e risulta approvato l'emendamento 55.4 (testo 2).

L'articolo 55, come modificato è quindi approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 56.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha fatto proprio e dato per illustrato l'emendamento 56.1, il RELATORE presenta e la Commissione ammette l'emendamento 56.2 che, in esito agli interventi del PRESIDENTE e del senatore Luigi BOBBIO (AN), è modificato nell'emendamento 56.2 (testo 2).

Dopo che il RELATORE (AN) ed il rappresentante del GOVERNO hanno formulato un parere contrario, l'emendamento 56.1 risulta respinto.

Posto ai voti, con la dichiarazione del GOVERNO di rimettersi al voto della Commissione, con distinte votazioni risultano quindi approvati l'emendamento 56.2 (testo 2) nonché l'articolo 56, come modificato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 490**Art. 43.****43.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

43.3

BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. – 1. I criteri per la determinazione degli onorari e la liquidazione delle spese spettanti all'investigatore privato iscritto all'albo sono stabiliti con tariffa elaborata dal Consiglio nazionale e approvata con decreto del Ministro della giustizia. I criteri di cui alla tariffa dovranno tener conto di onorari differenti in base all'importanza, complessità ed urgenza dell'incarico e al decoro della professione, nonché prevedere che i compensi possono essere pattuiti su base oraria o forfettaria.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla tariffa o dal Consiglio nazionale si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 1176 e da 2229 a 2238 del codice civile.

3. La tariffa deve prevedere un minimo e massimo per ogni serie di attività, salvo deroga per patto scritto che non può eccedere, nei massimi, il doppio dell'onorario previsto».

43.3 (testo 2)

BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. – 1. I criteri per la determinazione degli onorari e la liquidazione delle spese spettanti all'investigatore privato iscritto all'albo sono stabiliti con tariffa elaborata dal Consiglio nazionale e approvata con decreto del Ministro della giustizia. I criteri di cui alla tariffa dovranno tener conto di onorari differenti in base all'importanza, complessità ed urgenza

dell'incarico e al decoro della professione, nonché prevedere che i compensi possono essere pattuiti su base oraria o forfettaria.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla tariffa o dal Consiglio nazionale si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 1176 e da 2229 a 2238 del codice civile.

3. La tariffa deve prevedere un minimo e massimo per ogni serie di attività, salvo diversa pattuizione che deve essere assunta a pena di nullità con patto scritto e che non può prevedere onorari che eccedano nel massimo il triplo dell'onorario previsto in tariffa».

43.2

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'investigatore privato autorizzato può collegare il compenso per la propria prestazione al raggiungimento di un determinato risultato. In tal caso il compenso può essere pattuito anche su base percentuale, o comunque commisurato al risultato conseguito».

Art. 44.

44.6

BUCCIERO

Sopprimere l'articolo.

44.1

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. - (*Obbligo del segreto professionale*). – 1. All'investigatore privato autorizzato ai sensi dell'articolo 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 622 del codice penale».

44.2

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. - (*Facoltà di astensione dal testimoniare*). – 1. Gli investigatori privati in sede giudiziaria civile, tributaria, amministrativa e penale, possono chiedere al giudice procedente di essere esonerati dall'obbligo di

indicare la fonte tramite la quale siano venuti a conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza. Il giudice, valutata la richiesta, ove vi sia il pericolo concreto di un pregiudizio grave alle persone può esonerare l'investigatore privato dall'obbligo di testimoniare ai sensi dell'articolo 200 del codice di procedura penale».

44.3

BATTISTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «piena».

44.4

BATTISTI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti e nei termini di quanto stabilito dall'articolo 200 del codice di procedura penale».

44.5

ZANCAN

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «fatta salva la facoltà del giudice di sciogliere dal segreto nel caso di cui al comma 2, dell'articolo 256 del codice di procedura penale».

Art. 45.**45.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

45.2

BUCCIERO

Al comma 1, sopprimere le parole: «all'elenco o al registro di cui all'articolo 26».

Al comma 1, dopo le parole: «dignità dell'ordine» aggiungere le seguenti: «e non rispettino i principi di colleganza, riservatezza, informatica, disinteresse e correttezza».

Al comma 1, sopprimere le parole: «d'ufficio».

Art. 46.**46.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

46.2

BUCCIERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per il quale si procede, determinandosi la competenza secondo il criterio della prevenzione. L'esecuzione della disciplinare è affidata al Consiglio presso il cui albo l'incolpato è iscritto».

Art. 47.**47.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

47.2

BUCCIERO

Al comma 3, sostituire le parole: «il numero legale» con le seguenti: «oltre la metà dei componenti del Consiglio».

Art. 48.**48.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

48.3

BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente e sopprimere gli articoli 49, 50, 51, 52:

«Art. 48. – 1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate dal Consiglio interregionale, con decisione motivata, previa audizione dell'incolpato che ha facoltà di essere assistito da un difensore.

Le sanzioni sono:

a) l'avvertimento, che consiste nel rilievo del colpevole sulla mancanza commessa e nel richiamo a non più commetterla e che può essere comunicata con lettera del Presidente del Consiglio;

b) la censura che consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) la radiazione che comminata all'investigatore che con la sua condotta abbia leso la propria reputazione e la dignità della sua professione.

2. L'esecuzione delle sanzioni deve avvenire senza indugio».

48.3 (testo 2)

BUCCIERO

Sostituire il comma 1 con i seguenti e sopprimere gli articoli 49, 50, 51, 52:

«1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate dal Consiglio interregionale, con decisione motivata, previa audizione dell'incolpato che ha facoltà di essere assistito da un difensore.

Le sanzioni sono:

a) l'avvertimento, che consiste nel rilievo del colpevole sulla mancanza commessa e nel richiamo a non più commetterla e che può essere comunicata con lettera del Presidente del Consiglio;

b) la censura che consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) la radiazione che comminata all'investigatore che con la sua condotta abbia leso la propria reputazione e la dignità della sua professione.

2. L'esecuzione dei provvedimenti irroganti sanzioni divenuti definitivi deve avvenire senza ritardo».

48.2

BUCCIERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Della sanzione e del relativo procedimento deve restarne traccia, anche per estratto, nel fascicolo personale dell'iscritto all'Albo».

48.2 (testo 2)

BUCCIERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Della sanzione superiore alla censura e del relativo procedimento deve essere data adeguata pubblicità anche mediante mezzi di comunicazione e restare traccia, anche per estratto, nel fascicolo personale dell'iscritto all'Albo».

Art. 49.

49.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 50.

50.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 51.

51.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 52.

52.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 53.

53.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

53.3

BUCCIERO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al termine di sommaria istruttoria il Consiglio rilevata l'assoluta infondatezza degli addebiti procede all'archiviazione, dandone notizia e motivazione al pubblico ministero o al terzo che ha fatto ricorso al Consi-

glio e che possono impugnare la decisione innanzi al Consiglio nazionale nel termine di sessanta giorni.

3. Altrimenti il Consiglio apre formalmente il procedimento disciplinare contestando all'incolpato i fatti a lui addebitati e le eventuali prove raccolte, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per essere sentito a sua discolta.

4. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e addurre ulteriori prove.

5. Dell'apertura del procedimento è data notizia al pubblico ministero che ha facoltà di intervenire.

6. Se il procedimento è aperto su impulso di un terzo, a questi è data facoltà di conoscere gli atti del procedimento che deve avvenire nel pieno rispetto del contraddittorio».

53.3 (testo 2)

BUCCIERO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al termine di sommaria istruttoria il Consiglio rilevata l'assoluta infondatezza degli addebiti procede all'archiviazione, con provvedimento motivato di cui è data notizia al pubblico ministero o al terzo che ha fatto ricorso al Consiglio. L'impugnazione da parte del pubblico ministero deve essere proposta al Consiglio nazionale nel termine di sessanta giorni. Dell'impugnazione è data notizia all'eventuale terzo che ha fatto ricorso.

3. Altrimenti il Consiglio apre formalmente il procedimento disciplinare contestando all'incolpato i fatti a lui addebitati e le eventuali prove raccolte, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per essere sentito a sua discolta.

4. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e addurre ulteriori prove.

5. Dell'apertura del procedimento è data notizia al pubblico ministero che ha facoltà di intervenire.

6. Se il procedimento è aperto su impulso di un terzo, a questi è data facoltà di conoscere gli atti del procedimento che deve avvenire nel pieno rispetto del contraddittorio».

53.2

ZANCAN

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e farsi assistere da un difensore».

53.2 (testo 2)

ZANCAN

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e farsi assistere da un avvocato».

Art. 54.**54.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

54.2

BUCCIERO

Al comma 1, sostituire la parola: «segreta» con la seguente: «palese» e la parola: «trenta» con l'altra: «dieci».

54.2 (testo 2)

BUCCIERO

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci».

Art. 55.**55.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

55.3

BUCCIERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio e per esso il suo Presidente risponde disciplinarmente se ha dato causa alla

prescrizione innanzi al Consiglio nazionale che ne sanziona la condotta omissiva con la sospensione della professione».

55.3 (testo 2)

BUCCIERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio interregionale risponde disciplinarmente se ha dato causa alla prescrizione. Il relativo procedimento è tenuto davanti al Consiglio nazionale ed è applicabile la sanzione della decadenza dalla carica, sola o congiunta con l'ineleggibilità al Consiglio interregionale e al Consiglio nazionale».

55.2

ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

55.4

BUCCIERO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale e di questo il Consiglio abbia ricevuto notizia o questo è fatto notorio, il Consiglio deve aprire il procedimento disciplinare e proseguirlo ove la condotta deontologica dell'imputato prescinda dall'esito del procedimento penale. Altrimenti il procedimento disciplinare è sospeso sino al giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di assoluzione o di patteggiamento».

Al comma 5, sostituire la parola: «coloro» con le seguenti: «gli iscritti».

55.4 (testo 2)

BUCCIERO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale e di questo il Consiglio abbia ricevuto notizia o questo è fatto notorio, il

Consiglio deve aprire il procedimento disciplinare e proseguirlo ove la condotta deontologica dell'imputato prescinda dall'esito del procedimento penale. Altrimenti il procedimento disciplinare è sospeso sino al giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di assoluzione o di patteggiamento. In quest'ultimo caso è sospeso il decorso del termine di cui al comma 1».

Al comma 5, sostituire la parola: «coloro» con le seguenti: «gli iscritti».

Art. 56.

56.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

56.2

BUCCIERO

Al comma 1, dopo la parola: «riammesso» aggiungere le seguenti: «nell'albo custodito dal Consiglio che emise la sanzione».

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se la deliberazione è di riammissione, il Consiglio deve dare motivazione del ravvedimento concreto del richiedente».

56.2 (testo 2)

BUCCIERO

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La domanda è proposta al Consiglio nazionale e questo provvede, con deliberazione che deve essere motivata con riferimento all'effettivo ravvedimento del richiedente. La deliberazione non è impugnabile ed è notificata al richiedente nei modi e nei termini di cui all'articolo 54».

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2004

110^a Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE, in ragione di concomitanti e sopraggiunti impegni istituzionali dell'Assemblea, propone di differire la missione presso il 37° Stormo di Trapani, prevista per il 25 ed il 26 febbraio. Propone inoltre di effettuare la visita presso gli stabilimenti dell'Alenia aeronautica di Torino il pomeriggio del 18 marzo, mentre la missione presso l'accademia della *Royal Navy* potrebbe invece svolgersi nelle giornate dal 21 (con partenza nel pomeriggio) al 23 marzo.

La Commissione conviene unanime sulle proposte del Presidente.

Il presidente CONTESTABILE osserva quindi che, in base a specifiche indicazioni provenienti dei Gruppi parlamentari di maggioranza, sarebbe opportuno che la Commissione non deliberasse lo svolgimento di eventuali missioni nei giorni centrali della settimana, ossia nel periodo temporale in cui è maggiore la concomitanza con rilevanti impegni d'Aula legati alle votazioni.

Il senatore PALOMBO (AN) osservando brevemente che non sempre nei giorni centrali della settimana sussistono degli impegni istituzionali così rilevanti da esigere la presenza in Senato di tutti i membri delle forze politiche di maggioranza. Durante tali intervalli di tempo le delegazioni della Commissione ben potrebbero quindi, effettuare missioni e sopralluoghi.

Sulle osservazioni poc'anzi espresse dal senatore Palombo interviene, in senso adesivo, il senatore PERUZZOTTI (LP).

Agli intervenuti replica brevemente il presidente CONTESTABILE, osservando che, essendo le missioni deliberate, per evidenti ragioni organizzative, con un congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione, il più delle volte non è possibile prevedere la concomitanza di importanti impegni di voto dell'Assemblea, soprattutto nei giorni centrali della settimana. Ciò suggerirebbe quindi di evitare, per quanto possibile, l'effettuazione di visite e sopralluoghi nel suddetto arco temporale.

IN SEDE DELIBERANTE

(2751) Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore MANFREDI (FI), rilevando che esso si propone di riallineare la scadenza del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quello dei rappresentanti delle categorie degli ufficiali e dei sottufficiali. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2001, il mandato dei rappresentanti dei militari di truppa si trovava a scadere con un anno di anticipo rispetto a quello delle altre categorie poc'anzi menzionate. Prosegue quindi osservando che l'intervento si rende quanto mai opportuno anche in relazione all'imminente concertazione dei rapporti di lavoro del personale militare per il biennio 2004-2005. Infatti, sarebbe auspicabile che le trattative fossero condotte dalle rappresentanze tutt'ora in carica, titolari di un importante ed imprescindibile patrimonio di esperienze.

Conclude auspicando una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo.

Poiché nessuno chiede di intervenire né in sede di discussione generale né in sede di replica, si procede, quindi, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore NIEDDU (DS-U), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo DS-L'Ulivo sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, rileva che, oltre le valide osservazioni espresse dal relatore, un'altra importante ragione sottesa al provvedimento è senz'altro costituita dal fatto che, in ragione dell'imminente soppressione del servizio di leva obbligatoria, non avrebbe più senso mantenere una rappresentanza dei militari di truppa rinnovabile di anno in anno.

Annunciano quindi, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sul provvedimento in titolo anche i senatori PERUZ-ZOTTI (LP), ZORZOLI (FI), PALOMBO (AN), FORTE (UDC) e GIARETTA (Mar-DL-U).

Il presidente CONTESTABILE, constatato che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione affari costituzionali sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, è ripresa alle ore 14,50.

Il presidente CONTESTABILE dà quindi conto del parere favorevole di anzi espresso dalla Commissione affari costituzionali. Pone quindi separatamente ai voti, previa verifica del numero legale, gli articoli 1 e 2 del provvedimento in titolo, che risultano approvati.

Successivamente pone ai voti, previa verifica della sussistenza del prescritto numero dei senatori, il disegno di legge nel suo complesso, che risulta parimenti approvato.

La seduta termina alle ore 15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2004

309^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Federazione italiana editori giornali (FIEG), l'ingegner Maurizio Costa, vice presidente per i periodici, il dottor Carlo Perrone, vice presidente per i quotidiani, il dottor Marco Benedetto, consigliere incaricato per i problemi economici e legislativi e il dottor Sebastiano Sortino, direttore generale, della medesima federazione.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento del dibattito all'ordine del giorno e che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato, il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: audizione dei vertici della FIEG – Federazione italiana editori giornali

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 10 febbraio scorso.

Il presidente GRILLO, dopo aver ricordato brevemente le motivazioni e le finalità dell'indagine conoscitiva, dà la parola all'avvocato Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Federazione italiana editori giornali (FIEG).

Il presidente CORDERO DI MONTEZEMOLO fa preliminarmente presente che nel suo intervento illustrerà i problemi che complessivamente l'editoria italiana deve affrontare non solo sotto il profilo delle risorse pubblicitarie. Questa si presenta oggi come una realtà varia ed articolata su tutto il territorio nazionale, caratterizzata da elevati investimenti in tecnologia, a riprova dello spirito imprenditoriale di tutte le imprese anche piccole e medie, operanti nel settore. Procedo quindi ad analizzare alcuni temi essenziali del quadro d'insieme del settore. Una prima rilevante questione è connessa agli aspetti economici e di bilancio degli editori poiché solo imprese editoriali sane possono garantire libertà di stampa e pluralismo di informazione. A tale riguardo ricorda che, sino dalla fine degli anni '80, i ricavi derivanti dalla pubblicità e i proventi delle vendite si equivalevano; successivamente tale rapporto si è progressivamente squilibrato, in favore della pubblicità televisiva. La situazione attuale presenta pertanto una suddivisione delle quote di mercato pubblicitario in base alla quale il 37,8 per cento è acquisito dall'editoria ed il 54,7 per cento dalla televisione. Bisogna poi considerare il rapporto tra vendite dei giornali e numero dei lettori. Su tale aspetto dichiara di non concordare con quanto dichiarato dai rappresentanti dell'Unione pubblicitaria associati - UPA; il numero di lettori di quotidiani in Italia non è inferiore rispetto a quello degli altri paesi europei, se è vero che ogni giorno venti milioni di persone leggono un quotidiano ed ogni settimana trenta milioni di persone leggono un settimanale. L'indice di lettura e l'indice di circolazione di quotidiano risultano, infatti, mediamente più alti rispetto ai valori degli altri paesi europei anche se questo non corrisponde alla quantità di giornali venduti. Pertanto, se rapportiamo la pubblicità al numero di lettori, il «costo-contatto» della pubblicità è conveniente per gli imprenditori che investono sulla carta stampata. Urge allora affrontare in maniera organica l'attuale crisi pubblicitaria e fronteggiare il *trend* negativo che persiste nella situazione attuale del mercato. Un altro punto di rilievo attiene poi al trattamento fiscale dell'editoria e alla distribuzione del prodotto editoriale. Per quanto riguarda l'assetto distributivo del settore, osserva che questo è caratterizzato da un basso livello degli abbonamenti, pari al nove per cento circa del totale delle vendite, notevolmente al di sotto rispetto alla media europea e penalizzato dalla bassa qualità dei punti vendita. Ritiene pertanto necessario procedere ad una modernizzazione del sistema distributivo operando sul miglioramento qualitativo delle edicole anche attraverso l'informatizzazione dei punti vendita. Tale processo di ammodernamento della distribuzione editoriale presenta inoltre risvolti connessi ad un possibile sviluppo del settore terziario, grazie al ruolo che in esso potranno giocare cooperative impegnate nella attività di distribuzione. Al fine di incrementare la quota degli abbonamenti ritiene invece

opportuno procedere con politiche tariffarie che agevolino la distribuzione per posta dei giornali quotidiani e settimanali. Per quanto riguarda invece il trattamento fiscale delle imprese editoriali fa presente che l'IRAP rappresenta un problema centrale per la loro competitività. A tale proposito ritiene quindi necessario un intervento che consenta di bilanciare gli alti costi per la retribuzione dei giornalisti. Propone inoltre la defiscalizzazione degli incrementi delle spese pubblicitarie destinati alla carta stampata, allo scopo di favorire le piccole e medie imprese che intendano adottare tale strumento di comunicazione. Conclude infine ricordando che tra gli elementi di criticità del settore editoriale, attenzione particolare merita il costo del lavoro connesso al mantenimento del fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani «Fiorenzo Casella» e pone il problema del prepensionamento dei giornalisti dei periodici.

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.

Il senatore FALOMI (*DS-U*) ricorda che alcune delle questioni sollevate dal presidente Cordero di Montezemolo sono state affrontate, ma non risolte, durante l'esame del disegno di legge per il riassetto del sistema radiotelevisivo nonché in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2004. Chiede quindi quale sia l'opinione del Presidente della FIEG sull'anomalia tra numero di giornali venduti e lettori e sull'eventuale condizionamento del regime di affollamento pubblicitario delle telepromozioni vigente sul mercato complessivo della pubblicità.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*), dopo aver osservato che da tempo, ormai, le pubbliche istituzioni si occupano della relazione tra pluralismo informativo e finanziamento dei mezzi di comunicazione di massa, ricorda che i rappresentanti dell'Unione pubblicitaria associati - UPA hanno dichiarato, in sede di audizione, che la regola che deve sovrintendere al settore pubblicitario è quella del mercato. Poiché ritiene che un mercato senza regole risulti dannoso per tutti, chiede quali siano, a giudizio del presidente Cordero di Montezemolo, gli eventuali correttivi per un sano sviluppo del mercato pubblicitario. Considerato poi che la FIEG ha una partecipazione nell'Auditel dell'uno per cento, chiede quali siano le finalità che con tale partecipazione la stessa FIEG intende perseguire.

Il senatore PESSINA (*FI*) chiede quale sia l'opinione del Presidente della FIEG sul rapporto tra le quote di mercato pubblicitario della stampa e della televisione, tenuto conto che il forte sviluppo delle televisioni commerciali, nel corso degli anni '80, ha comunque determinato un incremento complessivo del mercato pubblicitario. Domanda poi se siano state effettuate delle quantificazioni finanziarie sulla eventuale defiscalizzazione dei maggiori investimenti pubblicitari in carta stampata e sugli sgravi IRAP e quali siano le caratteristiche principali del piano di informatizzazione delle edicole per il loro miglioramento qualitativo. Chiede infine

quali possano essere gli interventi in materia di comunicazione pubblicitaria della pubblica amministrazione.

Il senatore CICOLANI (*FI*) chiede se oltre alla defiscalizzazione, siano stati presi in esame altri interventi di supporto alle imprese editoriali, sulla base della valutazione dei principali indicatori di settore e quali possano essere i risvolti che l'introduzione della tecnologia digitale terrestre potrà avere nel medio e lungo periodo nel mondo dell'editoria.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) osserva che, se è vero che nel corso degli anni '90 si è avuto un significativo ampliamento del mercato pubblicitario, d'altro canto è possibile osservare che la televisione si sia appropriata di gran parte di tale espansione. Chiede quindi quali possano essere gli strumenti di carattere normativo attraverso i quali contrastare il disequilibrio tra investimenti pubblicitari in carta stampata e in televisione e se l'attuale struttura degli affollamenti pubblicitari sia corretto o sia necessario modificarla nel senso di dare maggiore spazio alla carta stampata.

Il senatore SCALERA (*Mar-DL-U*) riassume alcuni dati forniti dal presidente Cordero di Montezemolo relativi all'evoluzione del rapporto tra le quote di mercato pubblicitario della stampa e della televisione. Chiede quindi di conoscere quale possa essere il ruolo assunto dai giornali e dai periodici in un mercato fortemente condizionato dal peso mediatico della televisione.

Il senatore PEDRINI (*AUT*) chiede chiarimenti in merito alla questione della informatizzazione delle edicole e sul tema del prepensionamento dei giornalisti dei periodici.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*) concorda con la necessità di operare una profonda razionalizzazione del sistema distributivo dell'editoria nazionale. Chiede quindi di conoscere quale sia l'opinione del presidente della FIEG sui futuri sviluppi della *free-press* nell'ambito del *trend* complessivo delle vendite dei quotidiani locali e nazionali.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*), considerato che gli aumenti delle quote di mercato della pubblicità televisiva hanno determinato una riduzione dei suoi costi, chiede di conoscere quali siano gli effetti di tale variazione dei costi sugli investimenti pubblicitari sulla carta stampata e quali siano le metodologie di rilevazione delle quote di mercato.

Il presidente GRILLO sottolinea l'intento costruttivo dell'audizione odierna che non mira a contrapporre la carta stampata alla televisione ma a consentire un approfondimento ulteriore utile al dibattito politico in seno alla Commissione. Chiede quindi al presidente Cordero di Montezemolo quale sia la scala di priorità tra le diverse proposte illustrate oggi,

onde consentire alla Commissione di procedere sul piano politico alla proposizione di un'iniziativa legislativa in merito.

Il presidente CORDERO DI MONTEZEMOLO tiene a precisare che quello della pubblicità rappresenta indubbiamente un tema fondamentale nell'ambito della questione dell'editoria ma non ne costituisce l'unico aspetto. Ritiene pertanto che l'incontro odierno abbia permesso di illustrare la complessità del sistema editoriale italiano che va certamente oltre la questione pubblicitaria. Concorda con gli interventi dei senatori che hanno rilevato l'anomalia del rapporto tra la carta stampata e la televisione in Italia e che l'espansione del mercato pubblicitario avvenuta nel corso degli anni '90, sia andata prevalentemente a vantaggio della televisione. Sottolinea tuttavia che è necessario porre attenzione anche ad altre questioni altrettanto importanti, quali gli indici di lettura dei giornali e la qualità dei prodotti editoriali. Il principale problema che l'imprenditore dell'editoria ha di fronte oggi è quello della distribuzione, problema che può essere risolto attraverso un miglioramento qualitativo dei punti di vendita, un'opportuna opera di informatizzazione, nonché un'azione sul versante delle agevolazioni tariffarie postali. Si impegna infine a trasmettere alla Commissione una nota scritta al fine di rispondere con maggior dettaglio alle questioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato l'avvocato Luca Cordero di Montezemolo e gli altri rappresentanti della FIEG, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2004

215^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, una proroga di dieci giorni al Presidente del Senato, ai fini dell'espressione del parere sull'atto del Governo n. 335, recante la relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno ad una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2004

171^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2751) Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 14,47.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2004

93^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 10 a e 12 a riunite:

(1745-B) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta con osservazioni;

alla 3^a Commissione:

(2552) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato fatto a Roma il 13 marzo 2003: parere di nulla osta;

(2668) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001: parere di nulla osta.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2004

287^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,25.

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta precedente sono stati accantonati gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, relativi al provvedimento in titolo, in merito ai quali il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì ha consegnato una nota di chiarimenti, nella quale si precisa che l'emendamento 3.0.1 ha lo scopo di consentire l'affidamento dei mezzi aerei ad ala fissa del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a specialisti e piloti già in servizio nell'ambito dello stesso Corpo, mediante lo svolgimento dei corsi per il rilascio dei relativi brevetti. Riguardo all'emendamento 3.0.2, inoltre, la nota chiarisce che la proposta mira ad accelerare le procedure per l'immissione in servizio di nuove unità di personale nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a copertura delle vacanze di organico esistenti e nel rispetto del regime di autorizzazioni vigente in materia di assunzioni.

Segnala, poi, che nel frattempo è pervenuta un'ulteriore nota dal Ministero dell'interno, contenente il prospetto degli oneri derivanti dall'attuazione dell'emendamento 3.0.1, quantificati in 60 mila euro complessivi e posti a carico dello stanziamento di 5 milioni di euro iscritto per l'anno

2004 nel capitolo di bilancio relativo alla gestione della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il sottosegretario ARMOSINO, in replica alle osservazioni contenute nelle note del Ministero dell'interno, conferma l'avviso contrario già espresso nella seduta pomeridiana di ieri. In merito all'emendamento 3.0.1, in particolare, rileva la necessità che venga predisposta una specifica e dettagliata relazione tecnica atta a dimostrare che i maggiori oneri connessi ai corsi di formazione necessari per il rilascio dei brevetti possono essere fronteggiati senza ulteriori effetti finanziari per il bilancio dello Stato. Giudica, invece, condivisibili le considerazioni secondo cui l'attribuzione di nuove qualifiche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non comporti oneri aggiuntivi, in quanto si tratta del personale aereonavigante del Corpo stesso, già ricompreso nell'attuale dotazione organica.

Circa l'emendamento 3.0.2, che prevede ulteriori assunzioni nel Corpo dei vigili del fuoco, ritiene che la riformulazione proposta dal Ministero competente, intesa a precisare il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione alle assunzioni, comunque non consenta di risolvere il problema già segnalato, in quanto le procedure concorsuali da attivare sono correlate all'entità delle presumibili vacanze organiche del triennio 2004-2006, con la conseguenza che le relative assunzioni andrebbero ad aumentare quelle già programmate. Infatti, in tal modo verrebbero compromesse le finalità della vigente normativa in materia di assunzione di personale nella pubblica amministrazione che, prescindendo dalle vacanze organiche esistenti, fanno riferimento, per il 2004, ad assunzioni di personale destinate esclusivamente a fronteggiare effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e, per gli anni 2005 e 2006, a reclutamenti da attuarsi nell'ambito di specifici piani annuali da predisporre, in via generale, sulla base delle cessazioni da servizio verificatesi nell'anno precedente.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) condivide le perplessità espresse dal sottosegretario Armosino sugli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.1, in quanto la copertura finanziaria degli oneri connessi allo svolgimento dei corsi per il rilascio dei brevetti è disposta a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Circa l'emendamento 3.0.2, ritiene che lo stesso sia palesemente oneroso, in quanto dispone nuove assunzioni in deroga alle previsioni contenute nella legislazione vigente.

Il senatore FERRARA (*FI*) osserva che la riformulazione dell'emendamento 3.0.2 proposta dal Ministero dell'interno non risolve il problema di rispettare la programmazione delle assunzioni già effettuata e lascia aperta la possibilità che i nuovi reclutamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli già previsti. Chiede poi ulteriori chiarimenti sull'emendamento 3.0.1, in quanto la nuova nota del Ministero dell'interno sembrerebbe in-

dicare che sui fondi del Dicastero sussistano comunque adeguate risorse per lo svolgimento dei corsi indicati.

Il presidente AZZOLLINI, in merito all'emendamento 3.0.1, fa presente che anche se gli oneri relativi all'attivazione dei corsi appaiono assai contenuti, la loro copertura finanziaria non è condivisibile, in quanto disposta a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Per quanto concerne l'emendamento 3.0.2, ritiene che la disposizione del comma 1, relativa alla previsione di nuove assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia palesemente onerosa e priva di copertura finanziaria, in quanto deroga ai piani di assunzione già previsti. Viceversa, la norma di cui al comma 2 sulla validità delle graduatorie del concorso di operatore sala macchine ivi indicato, già effettuato, è di natura meramente ordinamentale.

Considerata, quindi, la necessità di approfondire ulteriormente le questioni concernenti gli emendamenti in esame, propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15,15, non avrà più luogo.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a - Finanze e tesoro)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Seduta congiunta con le

Commissioni VI e X riunite della Camera dei deputati

(VI - Finanze)

(X - Attività produttive, commercio e turismo)

Venerdì 20 febbraio 2004, ore 9 e 14

Ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio: audizione del Presidente di Unicredito Italiano S.p.A. e del Presidente di Sanpaolo IMI S.p.A.

Ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio: audizione del Presidente di Banca Intesa S.p.A. e del Presidente di Capitalia S.p.A.

